Giovedì 11 novembre 2021

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

PARLAMENTO EUROPEO

P9_TA(2021)0443

Richiesta di revoca dell'immunità di Fulvio Martusciello

Decisione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2021 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Fulvio Martusciello (2021/2049(IMM))

(2022/C 205/06)

Il Parlamento europeo,

— vista la richiesta di revoca dell'immunità di Fulvio Martusciello, trasmessa il 31 marzo 2021 dal Servizio pubblico federale per gli affari esteri del Regno del Belgio e comunicata in Aula il 26 aprile 2021,

— avendo ascoltato Fulvio Martusciello, a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento del Parlamento,

— visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

— viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 21 ottobre 2008, il 19 marzo 2010, il 6 settembre 2011, il 17 gennaio 2013 e il 19 dicembre 2019 [1],

— visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione giuridica (A9-0302/2021),

A. considerando che il Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Bruxelles ha richiesto la revoca dell'immunità nei confronti di Fulvio Martusciello, deputato al Parlamento europeo eletto per l'Italia, in relazione a un'infrazione per superamento dei limiti di velocità in violazione dell'articolo 11.2.1, lettera a), del regio decreto dell'1 dicembre 1975 recante un regolamento generale sulla polizia stradale e sull'uso delle strade pubbliche, nonché dell'articolo 29, paragrafo 3, della legge del 16 marzo 1968 sulla polizia stradale;

B. considerando che il 25 novembre 2020, nell'ambito di una campagna anti-velocità, la polizia stradale ha intercettato sull'autostrada E411 un veicolo che viaggiava a 179 km/h in una zona in cui il limite di velocità è di 120 km/h;

[1] Sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, *Marra/De Gregorio e Clemente*, C-200/07 e C-201/07, EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, *Gollnisch/Parlamento*, T-42/06, EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, *Patriciello*, C-163/10, EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, *Gollnisch/Parlamento*, T-346/11 e T-347/11, EU:T:2013:23; sentenza della Corte di giustizia del 19 dicembre 2019, *Junqueras Vies*, C-502/19, EU:C:2019:1115.

C. considerando che il conducente del veicolo è stato identificato dalla polizia nella persona di Fulvio Martusciello, il quale ha affermato essere deputato al Parlamento europeo; considerando che il 15 dicembre 2020 è stata inviata dal Procuratore del Brabante vallone a Fulvio Martusciello copia del verbale di polizia, con il quale lo si invitava a presentare eventuali osservazioni e quest'ultimo, in risposta, non ha contestato l'infrazione del superamento di velocità;

D. considerando, da un lato, che il Parlamento non dovrebbe essere assimilato a un tribunale e, dall'altro, che il deputato non dovrebbe, nel contesto di una procedura di revoca dell'immunità, essere considerato un «accusato» ([2]);

E. considerando che la presunta infrazione non ha alcuna incidenza diretta o manifesta sull'esercizio, da parte di Fulvio Martusciello, delle sue funzioni di deputato al Parlamento europeo e non costituisce un'opinione o un voto espresso nell'esercizio di tali funzioni ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea;

F. considerando che l'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea dispone che:

«Per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i membri di esso beneficiano:

a) sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese,

b) sul territorio di ogni altro Stato membro, dell'esenzione da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario.

L'immunità li copre anche quando essi si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.

L'immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non può inoltre pregiudicare il diritto del Parlamento europeo di togliere l'immunità ad uno dei suoi membri.»;

G. considerando che, nella fattispecie, il Parlamento non ha riscontrato l'evidenza di *fumus persecutionis*, vale a dire di fatti dai quali si evince che l'intento alla base del procedimento giudiziario sia quello di danneggiare l'attività politica di un deputato in quanto membro del Parlamento europeo;

1. decide di revocare l'immunità di Fulvio Martusciello;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente all'autorità competente del Regno del Belgio e a Fulvio Martusciello.

([2]) Sentenza del Tribunale del 30 aprile 2019, *Briois/Parlamento*, T-214/18, EU:T:2019:266.